
REGIO DECRETO 25 settembre 1874, n. 2132

Che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge sulle tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi. (074U2132)

Vigente al: 23-10-2018

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge del 13 settembre 1874, n. 2086 (Serie 2ª), sulle tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della prementovata Legge, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addi' 25 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti.

CAPO I.
Disposizioni generali.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della Legge sulle tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi

Art. 1.

Le tasse per le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi, stabilite dalla tabella annessa alla legge sono esigibili all'atto della loro registrazione. Questa formalita' si compie o mediante apposizione di marche speciali, o mediante iscrizione di apposito articolo di credito al libro debitori, o anche col semplice allibramento sul registro quietanze.

Art. 2.

Nelle localita' dove esistono piu' uffici di registrazione, la riscossione delle tasse, di che all'articolo precedente, sara' fatta dagli uffici del

registro ai quali e' affidato il servizio delle tasse giudiziarie, e da questi esclusivamente saranno distribuite le relative marche speciali.

Nella citta' di Napoli la riscossione delle suddette tasse dovra' invece essere fatta dall'ufficio a cui e' affidato il servizio delle multe e spese di giustizia.

Le tasse di cui ai re 48 e 49 dell'annessa tabella continueranno a riscuotersi dagli uffici gia' incaricati della riscossione delle tasse sulla licenza di caccia e porto d'armi.

Art. 3.

Le marche speciali menzionate all'art. 1 avranno la forma e dimensione di che all'art. 9 del regolamento approvato col decreto del 25 novembre 1870, n. 6057.

In caso di deficienza di taluna specie di marche di prezzo corrispondente alla tassa dovuta, si potra' fare uso di due o piu' marche di altra specie che riunite rappresentino l'ammontare della tassa.

Queste marche saranno applicate orizzontalmente le une appresso le altre, ed annullate tutte indistintamente col bollo d'ufficio.

(1) ((3))

AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 29 settembre 1885, n. 3368, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle marche da lire 1, 2, 3 e 5, per la riscossione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi, di che nell'art. 3 del regolamento 25 settembre 1874, n. 2132 (Serie 2ª), sono sostituite altre marche di eguali prezzi".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La vendita e l'uso delle marche di nuova forma, di che nei precedenti articoli, avra' principio col 1° novembre 1885".

AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 867, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 29 settembre 1885, n. 3368, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle marche da L. 1, 2, 3, 5 per la riscossione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi, stabilite col citato R. decreto 29 settembre 1885, n. 3368, e alle marche doppie per atti amministrativi da L. 5 e 10 stabilite con l'altro R. decreto 21 maggio 1911, n. 510, ne sono sostituite altre del prezzo rispettivamente di L. 1,25; 2,50; 3,75; 6,30; 5,25 e 10,50".

Art. 4.

Per fruire della esenzione stabilita per gli atti e decreti indicati ai numeri 11, 41, 42, 44 e 47 della tabella, i miserabili dovranno presentare all'autorità da cui debbono essere emessi gli atti e decreti medesimi, un certificato del sindaco del luogo ove sono domiciliati, dal quale risulti comprovata la loro miserabilità. Questo certificato dovrà essere confermato e vidimato dal pretore del mandamento.

Gli atti e provvedimenti che le autorità riconosceranno doversi esentare da tassa, dovranno contenere la seguente dichiarazione:

«Rilasciato senza pagamento di tassa a causa di miserabilità, come da regolare certificato.»

CAPO II.
Disposizioni speciali.

Art. 5.

Le tasse stabilite per le concessioni, gli atti ed i provvedimenti accennati nel presente articolo, saranno riscosse colle norme qui appresso indicate.

a) Per le concessioni di cittadinanza fatte per legge, dall'ufficio del registro degli atti giudiziari che ha sede nella capitale del Regno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge sulla gazzetta ufficiale, e colle norme stabilite per la riscossione delle tasse di registro.

b) Per le concessioni di cittadinanza fatte per regio decreto, mediante registrazione del decreto stesso presso l'ufficio del registro nel cui distretto esiste l'ufficio dello stato civile, ove ai termini dell'art. 10 codice civile il decreto reale dev'essere registrato.

Nello stesso modo ed al medesimo ufficio saranno registrati i decreti menzionati ai numeri 6, 7 e 11 della tabella.

La trascrizione ed annotazione sugli atti o registri dello stato civile di tutti i decreti richiamati con la presente disposizione,

non potra' aver luogo se le tasse non risulteranno preventivamente pagate.

c) Per le dichiarazioni di che ai numeri 3 e 5 della tabella, dall'ufficio del distretto ove risiede l'ufficiale dello stato civile competente a riceverle, e le medesime non potranno essere accettate senza la produzione della ricevuta di pagamento della tassa, che dovra' conservarsi nell'ufficio dello stato civile.

d) Per i permessi speciali indicati al n. 2 della tabella, mediante registrazione dei medesimi entro tre mesi dalla loro data, dall'ufficio del distretto in cui ha sede l'autorita' governativa che li ha rilasciati.

L'autorita' stessa dovra' dare avviso senza ritardo delle accordate permissioni all'ufficio competente alla riscossione, per mezzo della intendenza provinciale di finanza.

e) Per le permissioni governative di che al n. 4 della tabella, dall'ufficio del distretto ove ha sede l'autorita' che deve rilasciare i relativi provvedimenti, mediante registrazione de' medesimi, a cura dell'autorita' stessa, entro venti giorni dalla loro data.

Coloro che fanno istanza per ottenere siffatte permissioni, dovranno contemporaneamente depositare presso l'autorita' competente l'ammontare presuntivo delle tasse dovute.

f) Per le concessioni di che ai numeri 8, 9 e 10 della tabella, dall'ufficio del distretto ove risiede il richiedente, e prima che siano emanati i relativi decreti.

g) Per le concessioni, autorizzazioni e licenze indicate sotto i numeri 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 39 della tabella, dall'ufficio nel cui distretto hanno sede o domicilio i concessionari e titolari, mediante registrazione dei relativi decreti o provvedimenti.

Quanto alle dichiarazioni fatte per legge che un'opera e' di pubblica utilita', di che al n. 47 della tabella, le tasse saranno pagate all'ufficio del registro che ha sede nella capitale del Regno, colle stesse norme accennate nella lettera a) di questo articolo.

Per le autorizzazioni di che al n. 27 della tabella, soggette alla tassa fissa di lire 3, la tassa sara' corrisposta coll'applicazione delle marche speciali, di conformita' al disposto dall'art. 19 del presente regolamento.

Le autorita' governative da cui furono promossi od emanati i decreti o provvedimenti suaccennati, dovranno trasmetterli, per mezzo della intendenza provinciale di finanza, all'ufficio incaricato della registrazione e della loro consegna agli interessati.

Il ricevitore non dovra' farne la consegna, se non sara' eseguito

il pagamento delle tasse dovute.

h) Per le autorizzazioni di societa' ed approvazione dei relativi statuti, indicate al n. 12 della tabella, dall'ufficio del distretto ove ha sede il tribunale di commercio competente alla trascrizione dei decreti o provvedimenti d'autorizzazione.

La trascrizione non potra' essere eseguita se non risulta che i decreti o provvedimenti furono registrati.

i) Per le iscrizioni a ruolo dei pubblici mediatori, designate al n. 15 della tabella, dall'ufficio nel cui distretto ha sede la camera di commercio dalla quale le iscrizioni debbono essere fatte.

Tale formalita' non potra' aver luogo se prima non sara' presentata la quietanza comprovante il pagamento della tassa.

La quietanza dovra' rimanere negli uffici della camera di commercio per gli opportuni riscontri.

Agli effetti della regolare liquidazione della tassa, le camere di commercio, sulla richiesta del ricevitore, dovranno trasmettere all'ufficio del registro del rispettivo distretto la tabella delle cauzioni fissate per i mediatori, giusta l'art. 9 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2672.

Art. 6.

La liquidazione delle tasse stabilite per le trascrizioni, dichiarazioni e permissioni, di cui ai numeri 3, 4 e 8 della tabella, sara' fatta in base di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, che comprovi l'ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile, a cui le parti furono assoggettate nell'anno precedente.

Questo certificato, che potra' essere scritto in carta libera, sara' presentato all'ufficio incaricato di esigere la tassa.

Art. 7.

Il pagamento delle tasse di che al n. 35 della tabella dovra' effettuarsi all'ufficio nel cui distretto sotto aperti o debbono aprirsi gli uffici in detto numero indicati. Queste licenze non potranno essere rilasciate ne' vidimate se i richiedenti non avranno presentata alle autorita' competenti la quietanza delle tasse pagate.

Art. 8.

In conformita' delle disposizioni contenute nel precedente art. 7, saranno pagate le tasse per i permessi di aprire teatri, indicati ai numeri 36 e 37 della tabella, eccettuata per altro la tassa di lire 5

per i teatri di terz'ordine, che verra' soddisfatta coll'applicazione d'una corrispondente marca speciale, osservate le norme dell'art. 19 del presente regolamento.

Per la liquidazione delle tasse, in riguardo all'ordine cui appartengono i teatri, si terranno per base le classificazioni stabilite dai regi decreti 13 febbraio 1867, n. 3596, 11 luglio 1867, n. 3788, e 19 febbraio 1871, n. 95 (serie 2^a), e rispetto al numero delle rappresentazioni, dovra' questo essere dichiarato dai richiedenti le licenze.

Il numero delle rappresentazioni sara' dall'ufficio di registro indicato nella quietanza di pagamento.

Art. 9.

I permessi, di che all'articolo precedente, non potranno essere rilasciati dalle autorita' di sicurezza pubblica, se non sara' loro presentata la quietanza di pagamento delle tasse nella misura determinata dalla legge.

Oltre alle indicazioni prescritte dai regolamenti in vigore, nelle licenze d'apertura di teatri, le autorita' di pubblica sicurezza inseriranno per iscritto la condizione che i concessionari sono obbligati ad osservare tutte le prescrizioni relative al pagamento della tassa sul prodotto dei teatri, a termini dell'art. 63 della legge sulle tasse di bollo, sotto pena di revoca delle licenze.

Art. 10.

Il pagamento delle tasse, per le autorizzazioni indicate al n. 40 della tabella, dovra' effettuarsi, entro trenta giorni dalla loro data, all'ufficio nel cui distretto risiedono le persone che le hanno richieste.

Qualora i richiedenti non abbiano residenza stabile nello Stato, le tasse saranno pagate all'ufficio del registro ove hanno sede le autorita' che rilasciano le autorizzazioni.

Le autorita' medesime dovranno sollecitamente dar notizia delle emesse autorizzazioni agli uffici incaricati della riscossione, per mezzo della intendenza provinciale di finanza, indicando nella lettera d'annuncio la data dei provvedimenti, il nome e cognome dei richiedenti, il nome e cognome del defunto ed il luogo dell'avvenuta morte, specificando se trattasi di trasporto, tumulazione od esumazione.

Ove le autorizzazioni vengano concesse dal Ministero dell'interno, la partecipazione ne sara' fatta al Ministero delle finanze.

Art. 11.

Le tasse pel rilascio e vidimazione dei passaporti, e per legalizzazione delle firme apposte agli atti e documenti esteri o destinati all'estero, di che ai numeri 41, 42 e 43 della tabella, continueranno ad essere esatte di conformita' alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore sulla materia.

Le relative marche d'esazione conserveranno la forma e i distintivi di che nei regi decreti 3 marzo 1864, n 1712, e 25 novembre 1870, n. 6057.

(2) ((3))

AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 2 giugno 1889, n. 6112, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le marche che servono al pagamento delle tasse di L. 2 e L. 10, per rilascio di passaporti; di L. 1 e L. 5, per vidimazione di passaporti, e di L. 3 e L. 5, per legalizzazioni di firme sugli atti esteri o destinati all'estero, indicate nel l'art. 11 del regolamento 25 settembre 1874, N. 2132, sono sostituite da altre marche di eguali prezzi".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La vendita e l'uso delle marche di nuova forma, di che nel precedente articolo, avra' principio col 1° luglio 1889".

AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 867, nel modificare l'art. 1 del Regio Decreto 2 giugno 1889, n. 6112, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le marche che servono al pagamento delle tasse di L. 2 e L. 10 per rilascio di passaporti, di L. 1 e L. 5 per vidimazione di passaporti o di L. 3 e L. 5 per legalizzazione di firme sugli atti esteri o destinati all'estero stabilite col citato R. decreto 2 giugno 1889, n. 6112, sono sostituite da altre marche del prezzo rispettivamente di L. 2,50; 12,60; 1,25; 6,30; 3,75 e 6,30".

Art. 12.

L'esazione dei diritti di segreteria per stipulazione, spedizione di copie degli atti amministrativi, e per ricerche di che al n. 46 della tabella, sara' fatta, per gli atti stipulati negli uffici delle amministrazioni centrali, dall'impiegato cui sono affidati i servizi d'economia, e per gli atti stipulati negli Uffici delle amministrazioni dipendenti, dall'impiegato delegato a riceverli.

Le somme riscosse saranno versate al fine d'ogni mese nelle casse del competente ufficio del registro, il quale ne rilascerà regolare quietanza.

Art. 13.

I diritti di segreteria saranno, contemporaneamente alla loro riscossione, annotati in apposito registro a madre e figlia, da

tenersi in carta libera e conforme al modello annesso al presente regolamento.

Questo registro dovra' essere numerato e vidimato in ogni mezzo foglio dal capo di ufficio delle rispettive amministrazioni, o suo delegato.

Il funzionario incaricato di riscuotere gli indicati diritti, all'atto del pagamento ne rilascerà alla parte regolare quietanza, staccandola dal suddetto registro, ed inoltre apporra' in calce o in margine degli atti originali o della relativa copia, un'annotazione da esso firmata, che indichi l'ammontare dei singoli diritti riscossi, il totale in tutte lettere delle somme esatte, il numero d'ordine e la data della quietanza.

Art. 14.

Gli impiegati incaricati delle riscossioni dei diritti, di che all'articolo precedente, dovranno, entro i primi 10 giorni dei mesi di gennaio e di luglio d'ogni anno, compilare e trasmettere alla intendenza provinciale di finanza uno stato delle riscossioni e dei versamenti fatti nel semestre precedente. Non essendosi verificata alcuna riscossione, si dovra' trasmettere un certificato negativo.

L'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari e le intendenze di finanza potranno, per mezzo degl'ispettori, far procedere alle necessarie verificazioni, onde accertare la regolarità delle gestioni dei diritti di segreteria.

Gli ispettori avranno facoltà di esaminare, ove occorra, i minutari degli atti stipulati negli uffici delle suddette amministrazioni, per eseguire i necessari riscontri sul registro di esazione.

Art. 15.

Per la riscossione delle tasse sulle concessioni di exequatur o regio placito, indicate al n. 47 della tabella, l'autorità competente a concederle dovra' trasmettere, per mezzo della intendenza provinciale di finanza, il relativo rescritto o provvedimento all'ufficio del registro del distretto ove risiede la persona che ha richiesta la concessione.

Il rescritto o provvedimento sara' rimesso al richiedente mediante contemporaneo pagamento dei diritti dovuti.

Art. 16.

Per la registrazione e riscossione delle tasse indicate nei precedenti articoli, le quali non sieno esigibili mediante le marche speciali, si iscriveranno apposite partite sul libro debitori e sul

registro quietanze. Le tasse pero' di che all'art. 12, saranno soltanto annotate sul registro-quietanze.

Quando siano comunicati agli agenti della riscossione i titoli soggetti a tassa da consegnarsi alle parti, o i doppi elenchi da restituirsi alle competenti autorita', si dovranno inoltre sopra i medesimi annotare i corrispondenti articoli del libro-debitori e del registro-quietanze colla indicazione della somma pagata.

Art. 17.

Le tasse stabilite per i permessi, trascrizioni, vidimazioni, licenze, legalizzazioni di firme e ricevute, di che ai n. 25, 29, 34, 38, 44 e 45 della tabella, saranno riscosse coll'applicazione delle marche speciali vendibili negli uffici incaricati della riscossione e presso i distributori secondari della carta bollata.

Quanto alle tasse di che al citato n. 45 le marche dovranno essere applicate sulla domanda da presentarsi per le occorrenti operazioni sui titoli del debito pubblico, qualora il numero di questi non sia superiore a 20; essendo superiore, il pagamento potra' esser fatto direttamente senza l'apposizione di marche all'ufficio demaniale incaricato della riscossione nel distretto ove ha sede l'amministrazione centrale del debito pubblico o l'intendenza di finanza a cui la domanda viene presentata.

In tale caso il richiedente l'operazione dovra' presentare al competente ufficio demaniale la domanda, da cui risulti il numero dei titoli da depositarsi.

L'ufficio demaniale, riscosso a norma del precedente articolo 16 l'ammontare delle tasse dovute, emettera' analoga dichiarazione sulla domanda unendovi a corredo l'originale bolletta-figlia.

Art. 18.

Per le trascrizioni degli atti indicate nel n. 29 della tabella, la marca dovra' applicarsi sulla domanda di trascrizione o sulla copia

dell'atto da trascriversi che deve rimanere presso l'autorita' marittima da cui si eseguisce la formalita'.

Art. 19.

L'apposizione delle marche dovra' farsi dal funzionario che rilascia l'atto o provvedimento soggetti a tassa.

Il funzionario annullera' le marche imprimendo sopra di esse il bollo di ufficio per modo che il bollo resti impresso in parte sulla marca e in parte sul foglio a cui la marca e' applicata.

Art. 20.

La riscossione delle tasse di cui ai numeri 48 e 49 della tabella si fara' mediante semplice registrazione nel bollettario.

Sulla richiesta degli uffici di sicurezza pubblica l'agente contabile riceverà l'importo della tassa, se ne dara' carico nel detto bollettario e ne rilascerà ricevuta sulla bolletta-figlia.

Le richieste dovranno custodirsi in ufficio dall'agente contabile e descriversi sopra apposito cartolaro.

Art. 21.

Nei primi quindici giorni di ciascun anno gli uffici di pubblica sicurezza trasmetteranno agli intendenti provinciali di finanza una nota delle richieste rilasciate, e gli intendenti la consegneranno agli ispettori demaniali, per gli opportuni confronti.

Eseguite le verificazioni, gli ispettori restituiranno alle intendenze le note anzidette munite del loro visto e delle osservazioni sui fatti rilevati.

Art. 22.

Gli stampati pei permessi di caccia e porto d'armi non che per le richieste di che nel precedente art. 19 saranno provveduti per cura del Ministero dell'interno.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro delle Finanze

M. Minghetti.
